

PROVINCIA DI ANCONA

ATTO DI CONSIGLIO Seduta del 12-01-2018 n. 4

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI- TASI - PER L'ANNO 2018.

Il giorno **dodici** del mese di **gennaio** dell'anno **duemiladiciotto**, alle ore **21:20** nella Sala Consiliare della Residenza municipale, convocato con lettera d'invito notificata a norma di legge, in sessione **Ordinaria** si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza di convocazione ed in seduta Pubblica.

Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Tassi Arduino	Sindaco	Presente
Valentini Stefania	Consigliere	Presente
Fracascia Giovanna	Consigliere	Presente
Mancini Marcello	consigliere	Presente
Brugiaferri Elena	Consigliere	Assente
Silvi Marco	Consigliere	Presente
Rotatori Claudio	Consigliere	Presente
Avaltroni Lorella	Consigliere	Presente
Quagliani Giacomo	Consigliere	Presente
Simonetti Silvano	Consigliere	Presente
Costantini Fabrizio	Consigliere	Presente
Procaccini Emanuele	Consigliere	Presente
Zannotti Emilio	Consigliere	Presente

Presenti n. 12 Assenti n. 1.

Assiste il Vicesegretario Comunale Contadini Dott. Enzo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Tassi Arduino, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Consiglieri:

Stefania Valentini Fabrizio Costantini Emanuele Procaccini



PROVINCIA DI ANCONA

Sindaco Arduino Tassi

Poi passiamo al punto 4 all'ordine del giorno, la Tasi per il 2018, anche qui la conferma.

Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC),composta da tre distinti prelievi:

- > l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- > la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- > il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- * è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- * ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale,il comune deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile come prevista dall'art.13,del decreto legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;

RICHIAMATA la legge 28/12/2015,n.208(legge stabilità 20146) la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI ha previsto:

- * l'esenzione dell'abitazione principale ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore,il quale non sarà tenuto al pagamento della propria quota di imposta (art.1, comma 14 lettera d);
- * la conferma dell'imponibilità degli immobili merce;
- * è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU in relazione agli immobili ad



PROVINCIA DI ANCONA

uso abitazione principale concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che preveda la registrazione obbligatoria del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità immobiliari abitative nello stesso comune:

RICHIAMATA la Risoluzione n.1/DF in data 17/02/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze la quale al paragrafo 4) precisa che il comodante assolve all'obbligazione relativa alla TASI, una volta determinata l'imposta tendendo conto della riduzione del 50 per cento della base imponibile, nella percentuale stabilita dal comune come disposto dall'art.1, comma 681 della legge n.147 del 2013, modificato dal comma 14 dell'art.1 della legge n.208 del 2015. Solo nel caso in cui non sia stata determinata la predetta percentuale il comodante è tenuto ad applicare la TASI nella misura pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;

RITENUTO opportuno estendere alla predetta fattispecie il medesimo riparto adottato nel 2015 per gli immobili concessi in affitto:

- * a carico del comodante 80%;
- * a carico del comodatario 20%;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 639 legge n.147/2013, come modificato dall'art.1, comma 14 Legge n.208/2015, prevede che dal 2016 il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati,escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, e di aree fabbricabili,come definite ai fini IMU,ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 675 Legge n.147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1, commi 676 e 677 Legge n.147/2013 l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille,mentre per il 2016 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille con l'ulteriore vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote , in relazione alle diverse tipologia di immobile. Fermo restando, ai sensi dell'art.1, comma 26 legge n.208/2015, il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno



PROVINCIA DI ANCONA

2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti a partire dal 2016;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 678 della più volte citata legge n. 147/2013, per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6.12.2011,n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214, l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno":

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 29/11/2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 06.12.2017), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018;

VISTO l'art.1, comma 42 della legge di Bilancio 2017, il quale ha esteso anche al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

PRESO ATTO, altresì, che la Legge di Bilancio 2018, in corso di approvazione da parte del Parlamento, nella versione approvata in prima lettura dal Senato ed in corso di esame alla Camera conferma il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali anche per l'annualità 2018;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 17 del 29/03/2017 con cui sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2017;

VALUTATO che in base alla programmazione dell'Ente, le risorse proprie e da trasferimenti in rapporto alla necessità di mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi, come riportato nel D.U.P. 2018-2020, non essere compatibile per le esigenze di bilancio una riduzione delle aliquote TASI per l'esercizio 2018;

RITENUTO pertanto riconfermare anche per l'anno 2018 le misure tariffarie della predetta tassa così come deliberate con la sopra richiamata Delibera di Consiglio Comunale n. 17/2017;

RITENUTO CONFERMARE:

- a) la detrazione per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- b) il riparto del carico tributario complessivo del 20% a carico dell'utilizzatore e del 80% a carico del possessore (art. 681);



PROVINCIA DI ANCONA

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 12.01.2018 discussa ed approvata in data odierna, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno d'imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria, come dalla tabella di seguito rappresentata:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale solo categorie A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art.13,comma 2 D.L. n.201/2011 convertito in L.214/2011	5,5 per mille
Terreni agricoli (Circolare n.9/1993 in quanto Comune collinare)	esente
Altri immobili	8,5 per mille
Abitazione e relative pertinenze escluse cat. A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizza come abitazione principale con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune: fino a 500 euro di rendita	6,00 per mille con riduzione del 50%della base imponibile
Oltre i 500 euro di rendita	8,5 per mille con riduzione del 50% della base imponibile
Detrazione per abitazione principale(categorie catastali A/1,A/8 e A/9)	€ 200,00

CONSIDERATO che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo TASI alla luce delle previsioni normative riportate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote TASI sulla base dei parametri adottati nel 2017;

RITENUTO confermare anche per il 2018 la maggiorazione dell'0,8 per mille applicata nel 2016 sugli immobili diversi da quelli esonerati senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate. che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2017;

RITENUTO quindi nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018 sulla base dei medesimi parametri adottati nel 2017:



PROVINCIA DI ANCONA

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,5 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	esente
Unità immobiliari concesse in locazione ad uso abitazione principale – quota inquilino	esente
Quota 80%a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare concessa in locazione	2,9 per mille
Unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero/cura non locate	2,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Altri immobili	2,9 per mille
Unità immobiliari categoria catastale D	1 per mille
Abitazione e relative pertinenze (escluse cat.A/1,A/8 e A/9)senza limite di rendita,concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune: quota comodante 80per cento	2,90 per mille con riduzione del 50% della base imponibile
Abitazione e relative pertinenze (escluse cat. A/1,A/8 e A/9)senza limite di rendita,concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune: quota comodatario 20per cento	esente

RITENUTO inoltre confermare in € 100,00 l'importo della detrazione TASI per l'abitazione principale,categorie catastali A/1,A/8 e A/9, al fine di generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla tessa tipologia di immobili;

RITENUTO necessario individuare nella presente delibera i servizi indivisibili, prestati dal Comune la cui individuazione analitica dei relativi costi sarà prevista nel bilancio di previsione 2018, che sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;



PROVINCIA DI ANCONA

- o polizia locale/amministrativa;
- o protezione civile;
- o anagrafe/stato civile;
- o prevenzione randagismo;

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili non può più essere definito nel 2018 da parte del Comune;

TENUTO conto che l'art.9 - bis, comma 1 del decreto-legge n.47/2014(convertito con modificazioni in legge n.80/2014) ha disposto che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'A.I.R.E.,già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Il predetto beneficio, a seguito di chiarimenti governativi, scatta per tutti i tipi di pensione che non siano erogati dallo Stato Italiano. il successivo comma 2 ha disposto che sulla predetta unità immobiliare le Imposte Tasi e Tari si applicano nella misura ridotta di due terzi.

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio



PROVINCIA DI ANCONA

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
 stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
 telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
 www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell' art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, del Responsabile dell'Area Finanziaria;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è corredato, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con votazione palese, resa nei modi di legge, avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: 12

Voti favorevoli: 8

Contrari: 4 (Zannotti, Simonetti, Costantini, Procaccini)

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI CONFERMARE, per l'anno 2018, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'art. 1, comma 677 Legge n.147/2013 e dell'art.1, comma 28 Legge n.208/2015 limitatamente agli immobili non esentati dal 2016, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate che sono esenti a partire dal 2016;
- 3) DI CONFERMARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018:



PROVINCIA DI ANCONA

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,5 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	esente
Unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero/cura non locate	2,5 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione ad uso abitazione principale - quota inquilino -	esente
Quota 80% a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare concessa in locazione	2,9 per mille
Unità immobiliari categoria catastale D	1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Altri immobili	2,9 per mille
Abitazione e relative pertinenze (escluse cat. A/1,A/8 e A/9)senza limite di rendita,concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune: quota comodante 80per cento	2,90 per mille con riduzione del 50% della base imponibile
Abitazione e relative pertinenze (escluse cat. A/1,A/8 e A/9)senza limite di rendita,concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune: quota comodatario 20per cento	esente

- 4) DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 5) DI CONFERMARE in € 100,00 la detrazione TASI per abitazione principale categorie catastali A/1,A/8 e A/9, generando effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla tessa tipologia di immobili;



PROVINCIA DI ANCONA

6) DI DARE ATTO che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI,le cui schede

analiticamente illustrate sono rimandate alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione

2018, sono i seguenti:

o illuminazione pubblica;

manutenzione strade;

o manutenzione del verde;

o polizia locale/amministrativa;

protezione civile;

o anagrafe/stato civile;

o prevenzione randagismo;

7) DI DARE ATTO che il versamento del tributo (TASI) è effettuato in due rate con le stesse scadenze

previste per l'IMU 16 giugno e 16 dicembre consentendo comunque il pagamento in unica soluzione entro

il 16 giugno di ciascun anno;

8) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della

presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12,

del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n.

147/2013;

9) DI PUBBLICARE altresì le aliquote TASI sul sito internet del Comune;

E con separata votazione palese, resa nei modi di legge, avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: 12

Voti favorevoli: 8

Contrari: 4 (Zannotti, Simonetti, Costantini, Procaccini)

DELIBERA

10) DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente

eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



PROVINCIA DI ANCONA

L'UFFICIO PROPONENTE: AREA FINANZIARIA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 8 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 21-12-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO **Dott. Andrea Marcantoni**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 8 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 21-12-2017 IL RAGIONIERE **Dott. Andrea Marcantoni**



PROVINCIA DI ANCONA

Ufficio: AREA FINANZIARIA

Argomento: CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

Dott. Tassi Arduino

IL SEGRETARIO

Contadini Dott. Enzo

PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mancinelli Raoul

La presente delibera, pubblicata il 19-02-2018 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, stabiliti nell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, senza osservazioni od opposizioni di sorta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mancinelli Raoul